



COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
Provincia di Perugia

COPIA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA- SERVIZI DEMOGRAFICI E SOCIALI.**

Numero 100 Del 24-08-20

NUM.REG.GEN.248

-
**Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO INDIVIDUALIZZATO
DISABILI A.S. 2020-2021 - ATTIVAZIONE SERVIZIO ED IMPEGNO DI
SPESA**

L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di agosto nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Viste

- la deliberazione di G.C. n. 15 del 12/02/2020 con la quale è stato approvato il Piano delle Performance 2020;
- la deliberazione di C.C. n. 18 del 27/04/2020 con il quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022;
- la deliberazione di G.C. n. 72 del 17/06/2020 con il quale è stato approvato il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) 2020 e sono state assegnate ai Responsabili di Area le risorse economiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi programmati e le modalità di attuazione dei programmi e progetti suddivisi in servizi, capitoli e articoli;

Visti gli artt. 49,107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 7 del 29/06/2020 con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Amministrativa, servizi demografici e sociali;

Premesso che:

AREA AMMINISTRATIVA- SERVIZI DEMOGRAFICI E SOCIALI n. 100 del 24-08-2020 - pag. 1 - COMUNE
DI CERRETO DI SPOLETO

- con nota a protocollo di questo ente n. 37 del 17/07/2020 è stato richiesto a codesto Comune, dal genitore/tutore, l'attivazione del servizio di trasporto individualizzato per disabile per l'anno scolastico 2020/2021, al fine di garantire la frequenza scolastica, per un totale di 6 giorni settimanali, dal lunedì al sabato per l'intero anno scolastico;
- che questo Ente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 42 e 45 del DPR. 616/77 e ss.mm.ii., si è sempre fatto carico delle funzioni relative al servizio di trasporto e accompagnamento scolastico agli alunni diversamente abili, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge, frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, rivelandosi un servizio essenziale funzionale per garantire il diritto allo studio e favorire i processi di integrazione ed inclusione sociale;
- secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia scaturente dall'emanazione dei dispositivi di cui alla legge Legge 13 luglio 2015 n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" (cd. buona scuola), gli Enti Locali sono chiamati ad erogare in favore degli alunni disabili il servizio di trasporto assistito, da espletare con mezzi e personale adeguati;
- che con ultima determinazione r.g. n. 489 del 13/09/2019, si è proceduto all'aggiudicazione del servizio in oggetto, per l'anno scolastico 2019-2020, servizio svolto anche negli anni precedenti;

Premesso inoltre che:

- la L. n. 118 del 30/03/1971 art. 28 prevede come diritto dei disabili al frequenza della scuola dell'obbligo e dei corsi di formazione professionale finanziati dallo Stato, nonché l'utilizzo del trasporto dalla propria abitazione alla sede scolastica e viceversa;
- la legge quadro per l'assistenza, l'integrazione e i diritti dei portatori di handicap n. 104 del 05/02/1992 ha ripreso e sviluppato quanto già disposto dalla suindicata legge;
- l'art. 8 della predetta legge quadro nell'ambito delle misure di inserimento e di integrazione sociale del disabile, sancisce la effettività del diritto allo studio e il diritto di avvalersi di trasporti specifici;
- la legge regionale n. 16/12/2002 N. 28 " Norme per l'attuazione del diritto allo studio", specificatamente all'art. 5 comma 2, che attribuisce al Comune di residenza gli interventi di cui al comma 1 lettera a) numeri da 1 a 6 del medesimo articolo tra i quali servizi di trasporto e relativo accompagnamento la dove necessario;

Visto l'art. 14 della Legge quadro 8 novembre 2000 n. 328 – “*Progetti individuali per le persone disabili*”;

Richiamati:

- la legge 11 agosto 1991 n. 266 “Legge quadro sul volontariato” all’art. 7 comma 1 prevede la possibilità per gli enti pubblici di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri nazionale e/o regionali del volontariato;
- la medesima legge all'art. 7 comma 2, stabilisce che le convenzioni suddette debbano contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, forme di verifica delle prestazioni e di controllo, nonché le modalità di rimborso delle spese sostenute dalle associazioni per lo svolgimento delle attività convenzionate, ivi comprese quelle relative alle coperture assicurative;
- l’art. 56, comma 1, d. lgs. n. 117/17 (Codice del terzo settore) il quale stabilisce quanto segue: “Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato (OdV) e le associazioni di promozione sociale (APS), iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.”

Considerato che:

- il CTS esplicita due principi rilevanti che devono necessariamente guidare l’azione della P.A. precedente:
 1. la necessaria proceduralizzazione del percorso amministrativo, che deve condurre all’individuazione della controparte del rapporto istituzionale, attraverso un solido ancoraggio alle regole dell’evidenza pubblica, da svilupparsi ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/1990, nel rispetto dei canoni di imparzialità, pubblicità, trasparenza e partecipazione e par condicio;
 2. la sussistenza di un maggior vantaggio per la P.A. derivante dal ricorso allo strumento convenzionale piuttosto che all’apertura al mercato;
- al fine di potenziare e valorizzare l’apporto del volontariato (in ossequio ad uno dei criteri direttivi della legge delega n. 106/2016), l’art. 56 CTS afferma la preferenza istituzionale dello strumento convenzionale con le associazioni di volontariato e di promozione sociale.

Considerato che:

- con propria determinazione r.g. n. 214 del 15/07/2020 è stata pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici interessati allo svolgimento del servizio, dalla quale è emerso che l’attivazione

del servizio mediante ricorso al mercato non risulta sostenibile in considerazione delle risorse assegnate dall'Amministrazione mediante il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'erogazione del servizio richiesto attraverso altre modalità meno onerose, con la stipula di convenzioni ex art. 56, comma 1, del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) con organizzazioni di volontariato (OdV) e associazioni di promozione sociale (APS) o, in maniera assimilata, con Onlus, attraverso il riconoscimento di un solo rimborso spese necessario alla copertura dei costi sostenuti per la realizzazione di un'attività di interesse sociale;

Preso atto dell'offerta della Fondazione Aiutiamoli a Viver O.n.g., con sede a Terni, pervenuta a protocollo di questo Ente n. 4545 del 20/08/2020 con quale viene proposta la realizzazione dell'attività di interesse sociale con un rimborso spese di complessivi Euro 6.000,00, a copertura dei soli costi effettivamente sostenuti;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla stipula della convenzioni con la Fondazione Aiutiamoli a Vivere O.n.g. al fine di garantire il servizio di trasporto scolastico per disabili con decorrenza 14/09/2020 al 09/06/2021;

Per quanto sopra in narrativa,

DETERMINA

1. Di stabilire che il servizio di accompagnamento scolastico individualizzato per l'A.S. 2020-2021 verrà attivato dalla Fondazione Aiutiamoli a Vivere O.n.g., con sede a Terni;
2. Di stabilire che per lo svolgimento del servizio di natura sociale verrà corrisposto alla Fondazione Aiutiamoli a Vivere O.n.g. un rimborso spese omnicomprensivo di Euro 6.000,00 a copertura dei costi sostenuti per il trasporto e l'accompagnamento, nonché per le coperture assicurative per l'intero A.S. 2020/2021;
3. Di stabilire che per l'espletamento del servizio sociale sarà stipulata apposita convenzione ai sensi dell'art. 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e dell'art. 56 del D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore), con le seguenti caratteristiche:
 - a. Durate della convenzione 14/09/2020 – 09/06/2021;
 - b. Corrispettivo e modalità di pagamento: Rimborso spese di Euro 6.000,00, omnicomprensivo, dietro presentazione di regolare richiesta di rimborso;
4. Di assumere, in adempimento a quanto previsto dall'art. 183 del T.U.E.L. n. 267/2000, apposito impegno di spesa di Euro 6.000,00, in favore della

Fondazione Aiutiamoli a Vivere O.n.g., con sede in Via XX Settembre n. 166 –
Terni;

5. Di imputare il suddetto impegno al Capitolo 1873 del B.P. 2020-2022 così ripartito, per esercizio di esigibilità:
 - a. Anno 2020 – Euro 2.400,00;
 - b. Anno 2021 – Euro 3.600,00;
6. Di dare atto che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile che adotta l'atto;
7. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000, con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal Responsabile del Servizio finanziario;
8. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Cerreto di Spoleto per 15 giorni consecutivi;
9. Di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to Canafoglia Valter

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

F.to TOCCHIO LUCA

Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nell' Albo Pretorio on line di questo Ente dal 10-09-20 e vi resterà fino al 25-09-20 .

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to -----

----- E' copia conforme
all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio
